

con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere disposte deroghe alle disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Magistrato per il Po, il Magistrato alle acque di Venezia e i provveditorati alle opere pubbliche possono utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori degli interventi sul territorio di competenza.

1. 25. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

1. 26. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

(Approvato).

Sopprimere i commi 6 e 7.

1. 2. Tassone.

Sopprimere il comma 6.

* **1. 3.** Tassone.

Sopprimere il comma 6.

* **1. 20.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, sopprimere le parole: , sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine.

1. 27. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: iscritto aggiungere le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

* **1. 101.** Possa.

Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: iscritto sono aggiunte le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

* **1. 201.** Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimere il comma 7.

1. 4. Tassone.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 21. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. I fondi per le somme urgenze previsti dall'ordinanza dell'11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a lire 30.000 milioni da iscriversi per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7-ter. Alle somme previste nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di pulizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, è aggiunta la somma di lire 970 milioni. Il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni, a decorrere dal 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3

maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile.

- 1. 11.** Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alle somme previste nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di polizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, va aggiunta la somma di lire 970.000 milioni. Il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 1991 n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile.

- 1. 5.** Tassone.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I fondi per somme urgenze previsti dall'ordinanza dell'11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a 30.000 milioni da iscriversi per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

- 1. 6.** Tassone.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera *h*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le parole: terreni goleali.

- 1. 12.** Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

ART. 1-bis.

(Procedura per l'adozione dei progetti di piano stralcio).

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2001 con le seguenti: 30 giugno 2001.

- 1-bis. 4.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.

- 1-bis. 5.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, dopo la parola: comuni aggiungere le seguenti: e i consorzi di bonifica e di irrigazione.

- 1-bis. 9.** Ferrari, Domenico Izzo.

Al comma 3, dopo le parole: comuni interessati aggiungere le seguenti: e i consorzi di bonifica e d'irrigazione.

- 1-bis. 2.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le *con le seguenti*: alla scala provinciale e comunale dei contenuti del piano e alle necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

1-bis. 7. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, dopo le parole: comitato istituzionale, *aggiungere le seguenti*: corredate da planimetrie ad idonea scala,

1-bis. 8. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, sostituire le parole: costituiscono variante agli strumenti urbanistici *con le seguenti*: dovranno essere recepite dai comuni interessati con specifico adeguamento degli strumenti urbanistici, fatte comunque salve particolari disposizioni su obblighi e tempi di adeguamento contenuti nei piani di assetto idrogeologico adottati.

1-bis. 1. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 5, sostituire le parole: costituiscono variante agli strumenti urbanistici *con le seguenti*: devono essere recepite dai comuni interessati con apposito adeguamento dei propri strumenti urbanistici

1-bis. 3. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

ART. 2.

(Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio).

Sopprimerlo.

2. 5. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 1.

2. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole: cento-venti giorni *con le seguenti*: sessanta giorni.

* **2. 2.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 1, sostituire le parole: cento-venti giorni *con le seguenti*: sessanta giorni.

* **2. 25.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 2.

2. 7. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2. 8. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2. 9. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2. 10. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2. 11. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: con particolare riferimento *aggiungere le seguenti*: alla presenza di alberi ed arbusti e.

2. 26. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

- 2. 12.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

- 2. 13.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2 sopprimere la lettera h).

- 2. 14.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 3.

- 2. 15.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, sopprimere le parole: soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

- 2. 27.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 4.

- 2. 16.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: con la collaborazione aggiungere le seguenti: del Magistrato del Po, del Magistrato alle acque di Venezia.

- 2. 32.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Corpo forestale dello Stato, aggiungere le seguenti: del Registro italiano dighe,

- 2. 22.** Governo.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

- 2. 17.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 5.

- 2. 18.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 6.

- 2. 19.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

- * **2. 3.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 6, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

- * **2. 28.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 7.

- 2. 20.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data della pubblicazione della dichiarazione dello stato di emergenza.

- 2. 29.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui al primo comma è ridotto a sessanta giorni.

- * **2. 4.** Massa, Muzio, Dameri.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui al primo comma è ridotto a sessanta giorni.

- * **2. 33.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni, d'intesa con le province, le comunità montane ed i singoli comuni predispongono appositi progetti, da sottoporre all'approvazione dell'autorità di bacino competente, per asportare dagli alvei il legname sradicato, rendendone possibile il prelievo da parte della popolazione interessata.

2. 30. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli enti locali sono delegati a predisporre progetti di risagomatura, pulitura e svasamento dei corsi d'acqua da sottoporre all'approvazione dell'autorità di bacino competente e ad eseguire direttamente i lavori. Gli enti locali stessi sono autorizzati ad utilizzare gratuitamente il materiale prelevato per eseguire opere di interesse pubblico.

2. 24. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 8.

2. 21. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le autorità di bacino predispongono piani di intervento finalizzati alla rimozione di inerti che costituiscono rischio in caso di alluvione, con i seguenti criteri:

a) suddividere i corsi d'acqua a rischio in lotti;

b) assegnare con regolare gara d'appalto i predetti lotti a ditte in grado e con il vincolo di garantire la messa in sicurezza dell'intero lotto, con la facoltà di disporre del materiale scavato;

c) assegnare i predetti lotti senza costi per la pubblica amministrazione e senza canoni di concessione;

d) fissare i vincoli generali e temporali da imporre per l'esecuzione dei lavori e la procedura concorsuale per l'assegnazione dei predetti lotti.

2. 1. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I comuni, previa autorizzazione dell'autorità di bacino competente, predispongono piani di intervento finalizzati alla rimozione degli inerti che potrebbero costituire rischio in caso di alluvione, anche prevedendo l'affidamento dei lavori in concessione e la compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, spese generali ed IVA compresi, con il valore del materiale estratto riutilizzabile da valutarsi sulla base dei canoni demaniali determinati dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico.

2. 23. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Per la realizzazione di interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000 e concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, le regioni e gli enti locali interessati sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

2. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per il ripristino, mediante interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, di fabbricati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 sono parimenti autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora il Ministero dei lavori pubblici non attivasse l'utilizzo dei fondi necessari, ai sensi dell'articolo 3, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Per consentire il ripristino, mediante interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000 dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui al comma 1 del presente articolo, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché per i danni riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.

4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui ai precedenti commi.

5. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2001 tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.

6. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui al precedente comma 1, o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono andate distrutte o danneggiate, viene riconosciuta fino al 30 giugno 2001 la defiscalizzazione delle utenze relative all'erogazione di gas, energia elettrica, acqua potabile.

7. Per gli enti locali dei territori delle regioni di cui al precedente comma 1 è sospesa l'applicazione dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per gli anni 2000 e 2001. Detti enti locali saranno compensati dal minor gettito derivante dalle mancate entrate fiscali con trasferimenti statali a valere sui fondi perequativi.

2. 01. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Ripristino delle infrastrutture pubbliche nelle zone delle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000).

1. Per la realizzazione degli interventi rientranti nelle previsioni dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000, e concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e di novembre 2000, le regioni e gli enti locali interessati sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

2. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per il ripristino dei fabbricati danneggiati, mediante interventi rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico

dello Stato, qualora il Ministro dei lavori pubblici non attivasse l'utilizzo dei fondi necessari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Per consentire il ripristino, mediante interventi rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, dei danni riportati dalle strutture di proprietà di Enti pubblici economici e non economici, nonché per i danni riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati possono contrarre mutui decennali, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.

4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui ai precedenti commi.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 200 miliardi per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dai mutui che i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a contrarre, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi successivamente alla predisposizione dei piani di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002

nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. **03.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Per la realizzazione di interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000 e concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate, in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000, le regioni e gli enti locali interessati sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

2. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per il ripristino, mediante interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, di fabbricati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000 sono parimenti autorizzati a contrarre mutui ventennali con la cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora il Ministero dei lavori pubblici non attivasse l'utilizzo dei fondi necessari, ai sensi dell'articolo 3, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Per consentire il ripristino, mediante interventi rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 3090 del 18 ottobre 2000, dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui al comma 1 del presente articolo, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché

riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.

4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui ai precedenti commi.

2. 02. Muzio, Dameri, Massa.

ART. 3-bis.

Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: Dall'organizzazione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* * **3-bis. 1.** Possa.

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Dall'organizzazione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**** 3-bis. 2.** Teresio Delfino, Tassone.

ART. 3-ter.

(Compatibilità della ricostruzione).

Sopprimerlo.

3-ter. 3. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 1

3-ter. 4. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Sopprimere il comma 2

3-ter. 5. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, premettere le parole: Fino all'adeguamento agli strumenti della pianificazione di bacino degli strumenti urbanistici dei comuni interessati,

3-ter. 6. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, dopo le parole: verifica di compatibilità *aggiungere le seguenti*: , in assenza dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, adottati o approvati,

3-ter. 1. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'esame e l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici che si rendessero necessari per consentire gli interventi di ricostruzione, potrà avvenire anche a mezzo di conferenza dei servizi.

3-ter. 2. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

ART. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite di cui al comma precedente si applicano le norme contenute nel decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito in legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

4. 1. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre, ottobre e novembre 2000).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre, ottobre e novembre 2000.

2. Ai soggetti che alla data delle calamità risultavano proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali ubicati nei comuni delle regioni interessate dagli eventi alluvionali del settembre, ottobre e novembre 2000 che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero di messa in sicurezza per effetto dei predetti eventi alluvionali, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta, non ripristinabile ovvero non salvaguardabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo un contributo fino al 75 per cento della spesa calcolata come alla lettera precedente. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito, sono demoliti a cura del comune e l'area di risulta è acquisita al patrimonio comunale.

3. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali danneggiati dagli eventi alluvionali, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione dei danni per le abitazioni principali e fino al 50 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare i limiti di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

5. Ai soggetti che hanno subito, nelle regioni di cui al comma 1, in conseguenza degli eventi alluvionali, la distruzione, la perdita o il danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà, è assegnato un contributo a fondo perduto

commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di 60 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. Le regioni emanano le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi e provvedono alla concessione dei contributi sulla base degli accertamenti effettuati dai comuni interessati, trasferendo agli stessi le relative somme.

7. Alle imprese industriali, agroindustriali, agricole, artigianali, commerciali, dei servizi, della cooperazione, ai soggetti che esercitano le professioni liberali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle organizzazioni di volontariato e in genere a tutti soggetti pubblici o privati che operano nel terzo settore, che hanno subìto, in conseguenza delle calamità verificatesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre del 2000, danni a beni immobili, mobili o mobili registrati, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento dell'entità dei danni subìti, che non concorre alla formazione del reddito d'impresa al fine della assoggettabilità alle imposte previste.

8. Ai beneficiari di cui al comma 7 possono essere concessi altresì finanziamenti agevolati fino alla concorrenza del 100 per cento del valore dei danni subìti, dedotta la quota in conto capitale percepita, fermo restando a carico del beneficiario un tasso di interesse non superiore all'1,5 per cento. Il finanziamento agevolato è esente da qualsiasi ritenuta fiscale prevista.

9. Le provvidenze di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre, ottobre e novembre 2000, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. Rimangono comunque invariate le provvidenze per i beni mobili, mobili registrati e scorte.

11. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici in conto capitale e in conto interessi, di cui ai precedenti commi 7, 8, 9 e 10, per la cui gestione si avvalgono delle province, degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

12. Alle regioni interessate sono attribuite risorse finanziarie per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 7 e 8, nonché per incrementare i fondi rischi degli organismi di garanzia mutualistica fidi per l'attivazione di forme di garanzia integrativa, per finanziamenti a breve e medio termine.

13. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 3.500 miliardi, per l'anno 2000, si fa fronte mediante incremento delle imposte erariali su giochi e scommesse in modo da garantire il relativo gettito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce l'entità delle variazioni di imposte.

14. Il Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, sentita la Conferenza unificata, dispone con decreto il riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 13.

15. Le provvidenze, concesse con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile per le calamità di cui al comma 1, costituiscono anticipazione dei benefici di cui alla presente legge. In ogni caso, le somme percepite a titolo risarcitorio dai beneficiari vengono detratte dai contributi erogati ai sensi della presente legge.

16. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi della citata legge n. 35 del 1995, con oneri a totale carico delle risorse stanziate con la presente legge.

17. Per gli altri eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo, nel corso degli anni 1999 e 2000, precedenti l'evento al-

luvionale dei giorni 13-16 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 750 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati. Le procedure di ristoro conseguenti saranno determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.

4. 2. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: pari.

* **4. 3.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: pari.

* **4. 15.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: pari.

* **4. 27.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: proporzionale con la seguente: pari.

* **4. 28.** De Cesaris.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sono demoliti a cura del proprietario aggiungere le seguenti: , a cura del quale avvengono anche le operazioni di sgombero delle macerie,

4. 29. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 22.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 30.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 31.** De Cesaris

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 90 per cento.

4. 32. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le provvidenze di cui al comma 2 vengono concesse anche nel caso di unità immobiliari ad abitazione principale di parenti entro il secondo grado.

4. 4. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: fino al 50 cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

4. 37. De Cesaris.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento.

* **4. 5.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento *con le seguenti:* pari al 75 per cento.

* **4. 21.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento *con le seguenti:* pari al 75 per cento.

* **4. 33.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 75 per cento *con le seguenti:* pari al 75 per cento.

* **4. 34.** De Cesaris.

Al comma 3, sostituire le parole: 75 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 75 per cento.

4. 35. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 50 per cento *con le seguenti:* pari al 50 per cento.

4. 36. De Cesaris

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Alle imprese industriali, artigianali, agro-industriali, agricole, commerciali e di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, danni a beni immobili o mobili di loro proprietà o comunque in loro possesso, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto sino a lire 60.000.000; l'eventuale danno eccedente è invece coperto da un ulteriore contributo a fondo perduto fino al 10 per cento del valore, nel limite mas-

simo di lire 350.000.000 per ciascun inserimento produttivo.

4. 6. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 4, dopo la parola: CONI, aggiungere *le seguenti:* ai proprietari di immobili dati in locazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra.

* **4. 7.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 4, dopo la parola: CONI, aggiungere *le seguenti:* ai proprietari di immobili dati in locazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra.

* **4. 38.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, sostituire la parola: fino *con la seguente:* pari.

** **4. 8.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 4, sostituire la parola: fino *con la seguente:* pari.

** **4. 23.** Muzio, Dameri, Massa.

Al comma 4, sostituire la parola: fino *con la seguente:* pari.

** **4. 39.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4, sostituire la parola: fino *con la seguente:* pari.

** **4. 40.** De Cesaris.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni

per ciascuna impresa *con le seguenti*: 60 per cento del valore dei danni subiti.

4. 41. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4 sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti*: 50 per cento.

4. 9. Stradella, Rosso.

Al comma 4 sostituire le parole: lire 300 milioni per ciascuna impresa *con le seguenti*: lire 350 milioni per ciascun inserimento produttivo.

4. 42. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 4 sostituire le parole: lire 300 milioni *con le seguenti*: lire 2 miliardi.

4. 10. Stradella, Rosso.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le aziende che assicurino il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti agli eventi alluvionali, il contributo di cui al presente comma è elevato al 60 per cento del valore dei danni subiti nel limite massimo complessivo di lire 500 milioni per ciascuna impresa.

4. 43. De Cesaris

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai comuni proprietari di strutture, edifici e siti di interesse culturale, storico-artistico, architettonico ed archeologico che abbiano subito per effetto delle calamità di cui al comma 1, danni gravi, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascun comune.

4. 11. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 5, sostituire il primo periodo, con il seguente:

Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, contributi agli interessi su finanziamenti pari al 75 per cento del valore del danno complessivamente subito, dedotta la quota di contributo a fondo perduto di cui al comma 4, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere pari all'1,5 per cento della rata di ammortamento.

4. 44. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento *con le seguenti*: 40 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al primo periodo, sostituire le parole: non inferiore all'1,5 per cento *con le seguenti*: pari all'1 per cento.

aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata del finanziamento non può eccedere i quindici anni comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni e di un periodo massimo di rimborso di dodici anni.

4. 45. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento *con le seguenti*: 50 per cento.

* **4. 12.** Stradella, Rosso.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento *con le seguenti*: 50 per cento.

* **4. 46.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore con le seguenti: non superiore.

** **4. 13.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore con le seguenti: non superiore.

** **4. 24.** Muzio, Dameri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore con le seguenti: non superiore.

** **4. 48.** Parolo, Formenti, Dussin Guido, Terzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore con la seguente: pari.

4. 47. De Cesaris.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 14.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 25.** Muzio, Dameri.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 49.** De Cesaris.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 50.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: lire 500 milioni con le seguenti: lire 1.500 milioni.

4. 51. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 5-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 25 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando a carico del beneficiario un onere non inferiore all'1,5 per cento della rata di ammortamento.

4. 15. Stradella, Rosso.

Al comma 5-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le aziende che assicurino il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti agli eventi alluvionali il contributo di cui al presente comma è elevato al 90 per cento del valore dei danni subiti nel limite massimo di complessive lire 700 milioni per ciascuna impresa.

4. 52. De Cesaris.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo forfettario a fondo perduto pari a lire 5 milioni per ciascun vano alluvionato e pari a lire 150.000 per ogni metro quadro di locali adibiti a garage o cantina. Per i beni mobili registrati è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti accertati con le modalità di cui al comma 9. Il limite massimo complessivo è di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

4. 53. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 6, sostituire le parole da: Ai soggetti che fino a: di cui al comma 9 con le seguenti: Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo forfettario a fondo perduto pari a lire 5 milioni per ciascun vano alluvionato e pari a lire 100.000 per ogni metro quadro di locali adibiti a garage o cantina accertato con le modalità di cui al comma 9, salvo maggiore indennizzo derivante da adeguata documentazione.

4. 16. Rosso, Stradella, Armosino, Colombini.

Al comma 6, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 17.** Stradella, Armosino, Colombini, Rosso, Radice.

Al comma 6, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 26.** Muzio, Dameri.

Al comma 6, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 54.** Parolo, Formenti, Guido Dus-sin, Terzi.

Al comma 6, sostituire la parola: fino con la seguente: pari.

* **4. 55.** De Cesaris.

ART. 4-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del 6 novembre 2000).

Al comma 1, sostituire le parole da: del mese di ottobre 2000 fino a: Veneto con le seguenti: dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: da: delle regioni fino alla fine della rubrica con le seguenti: danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre, del novembre e del dicembre 2000.

4-bis. 32. Parolo, Formenti, Guido Dus-sin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: del mese di ottobre 2000 fino a: Veneto con le seguenti: dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: da: delle regioni fino alla fine della rubrica con le seguenti: danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e novembre 2000.

* **4-bis. 30.** Parolo, Formenti, Guido Dus-sin, Terzi.

(Approvato).

Al comma 1, sostituire le parole da: del mese di ottobre 2000 fino a Veneto con le seguenti: dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente nella rubrica le parole da: delle regioni fino a Veneto e la parola: 6 sono soppresse.

* **4-bis. 100.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: del mese di ottobre 2000 e del 6 novembre con le seguenti: dei mesi di giugno, ottobre e novembre.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: dell'ottobre e del 6 novembre con le seguenti: del giugno, dell'ottobre e del novembre.

4-bis. 31. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole: del mese di ottobre 2000 e del 6 novembre con le seguenti: dei mesi di ottobre e di novembre.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: e Veneto con le seguenti: , Veneto, Toscana e Trentino-Alto Adige.

4-bis. 1. Stradella, Armosino, Colombini, Rosso.

Al comma 1, sostituire le parole: del mese di ottobre 2000 e del 6 novembre con le seguenti: dei mesi di ottobre e di novembre.

4-bis. 2. Scajola, Biondi, Nan, Gagliardi, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Paroli, Radice, Russo, Stradella.

Al comma 1 sostituire le parole: e 9-bis con le seguenti: , 9-bis e 10-bis.

*** 4-bis. 101.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e 9-bis con le seguenti: , 9-bis e 10-bis.

*** 4-bis. 33.** Caveri, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e 9-bis con le seguenti: , 9-bis e 10-bis.

*** 4-bis. 34.** Massa, Muzio, Dameri.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e 9-bis con le seguenti: , 9-bis e 10-bis.

*** 4-bis. 35.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e Veneto con le seguenti: , Veneto e Toscana.

4-bis. 3. Tortoli, Stradella.

Al comma 3, primo periodo, premettere le parole: Per gli effetti prodotti sull'attività dell'impresa.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per trenta giorni.

4-bis. 37. Caveri, Brugger, Detomas, Widmann, Zeller.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni.

*** 4-bis. 4.** Stradella, Rosso.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni.

*** 4-bis. 36.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.